

**INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO.**

**AVVERTENZA:** ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento, che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dall'art. 324 del decreto legislativo n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private ("Codice").

**PARTE I – INTERMEDIARI**

**Sezione I- Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente.**

**A) Dati del soggetto che entra in contatto con il cliente**

Nome cognome/ragione sociale o denominazione sociale	<b>FRAVEZZI ROBERTO</b>
Veste in cui il soggetto opera, in relazione all'intermediario indicato in B)	<b>Agente assicurativo</b>
Sede operativa/legale	<b>Via Azzolini 18 – 38068 ROVERETO (TN)</b>

**B) Dati dell'intermediario per cui è svolta l'attività**

Nome cognome/ragione sociale o denominazione sociale	<b>FRAVEZZI ROBERTO</b>		
Dati Iscrizione RUI	Numero: <b>A000001802</b>	Sezione: <b>A</b>	Data: <b>01/02/2007</b>
Sede Legale: <b>VIA AZZOLINI 18 – 38068 ROVERETO (TN)</b>			
Recapiti	Telefono: <b>0464/430339</b>	Fax: <b>0464/423797</b>	
	E-mail: <b>rovereto4@ageallianz.it</b>	Pec: <b>fravezziroberto@pec.unione.tn.it</b>	
Sito internet	<b>WWW.ALLSERVIZI.IT</b>		

**L'IVASS è l'Istituto competente alla vigilanza sull'attività svolta: IVASS via Del Quirinale 21 – 00187 ROMA.**

**GLI ESTREMI IDENTIFICATIVI E DI ISCRIZIONE DELL'INTERMEDIARIO POSSONO ESSERE VERIFICATI CONSULTANDO IL RUI SUL SITO INTERNET DELL'IVASS (www.ivass-it).**

**Sezione II – Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario**

Imprese di assicurazione

L'intermediario agisce in nome e per conto e distribuisce i prodotti delle seguenti imprese di assicurazione:

ALLIANZ S.P.A – AWP P&C S.A.

Rapporti di libera collaborazione

Contratti assicurativi proposti dalla nostra agenzia in qualità di collaboratrice di altri intermediari assicurativi ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 OTTOBRE 2012, N.179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221

- .....  
 .....  
 .....

Pagamento dei premi

I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.

**Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni**

L'intermediario percepisce un compenso per l'attività svolta sotto forma di commissioni incluse nel premio di assicurazione.

Misura dei livelli provvigionali riconosciuti per i contratti di assicurazione della responsabilità civile auto (art. 9 reg. ISVAP 23/2008):

ALLIANZ SPA	Autovetture settore 1 e 2 della tariffa	10,18
	Altri settori	7,18

Il cliente prende atto altresì che nel contratto di assicurazione tale percentuale provvigionale, potrebbe essere diversa da quella sopra indicata, in quanto nel singolo contratto la percentuale provvigionale è espressa dal rapporto tra l'ammontare concreto delle provvigioni ed il premio globale annuo Rcauto, al lordo delle imposte e degli altri prelievi di legge.

Nel caso di consulenze assicurative, l'intermediario percepisce un onorario a carico del cliente:

dell'importo di Euro .....

oppure in alternativa

quantificato sulla base delle "tariffe di riferimento" per la categoria degli agenti assicurativi professionisti SNA edizione OTTOBRE 2018, esposte nei locali agenziali.

**Sezione IV – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interessi**

Il soggetto che entra in contatto con il contraente, l'intermediario per cui è svolta l'attività e i soggetti che prestano la propria attività per esso non sono detentori di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione.

Nessuna Impresa di assicurazione o impresa controllante di un impresa di assicurazione, detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o del diritto di voto della nostra società agenziale.

In coerenza con quanto previsto dall'art. 5, comma 1, d.l.7/2007, convertito con modifiche nella l.40/2007 e delle L. n.221/2012, l'intermediario non distribuisce in modo esclusivo i contratti di una o più imprese di assicurazione in virtù di un obbligo contrattuale.

Con riguardo al contratto proposto, la nostra agenzia opera in qualità di:

Agente di assicurazione professionista

collaboratore di uno degli intermediari di cui sopra

Inoltre l'intermediario dichiara che, in riferimento all'attività di consulente di cui all'art. 119 ter del codice delle assicurazioni e con riguardo al contratto proposto:

L'intermediario fornisce al contraente una consulenza ai sensi dell'art. 119 ter, comma 3, del codice delle assicurazioni;

L'intermediario fornisce al contraente una consulenza ai sensi dell'art. 119 ter, fondata in un'analisi imparziale e personale ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;

O l'intermediario distribuisce contratti assicurativi in assenza di obblighi contrattuali di esclusiva con una o più imprese e non fornisce una consulenza basata su analisi imparziali e personali; al riguardo si rinvia all'elenco delle imprese di cui sopra.

## **Sezione V – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente**

### **Contratto di assicurazione della responsabilità professionale**

L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

### **Reclami (per maggiori informazioni si consulti il reg. ISVAP 23/2008)**

Un "reclamo" è una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti di un'impresa di assicurazione, di un intermediario assicurativo o di un intermediario iscritto nell'elenco annesso al RUI, relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, è facoltà del contraente inoltrare reclamo per iscritti all'intermediario o all'impresa proponente.

In caso di rapporto in libera collaborazione, l'intermediario proponente che riceve un reclamo lo trasmette senza ritardo all'intermediario emittente, dandone contestuale notizia al reclamante. La procedura segue come indicato ai paragrafi precedenti.

Le imprese proponenti forniscono in ogni caso riscontro al reclamo entro 45 giorni al ricevimento del reclamo.

Il termine è sospeso per un massimo di 15 giorni per le integrazioni istruttorie volte ad acquisire dall'agente la documentazione pertinente e ogni altra informazione ritenuta utile per la gestione del reclamo, nonché a garantire il contraddittorio con l'agente medesimo.

Gli interessati hanno facoltà di presentare direttamente all'IVASS:

1. i reclami già presentati direttamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario assicurativo, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, di assenza di riscontro entro i termini di regolamento ovvero qualora non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo;
2. i reclami per la risoluzione di liti transfrontaliere (in questo caso è inoltre possibile presentare reclamo direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET; il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: [http://ec.europa.eu/finance/fin-net/members\\_en.htm](http://ec.europa.eu/finance/fin-net/members_en.htm));
3. i reclami per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV bis del decreto legislativo 206/2005 (Codice del consumo) relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi.

Tali reclami andranno indirizzati per iscritto attraverso posta ordinaria al recapito "IVASS – Servizio Tutela del Utenti, Via del Quirinale 231, 00187 Roma" oppure posta elettronica certificata all'indirizzo [tutela.consumatori@pec.ivass.it](mailto:tutela.consumatori@pec.ivass.it)

Tali reclami dovranno essere completi di:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia dei eventuali reclami già presenti all'impresa di assicurazione e/o all'intermediario interessati e dell'eventuale riscontro fornito dai medesimi;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modello facsimile da utilizzare per i reclami è disponibile al seguente indirizzo: [https://www.ivass.it/cosumatori/reclami/guida\\_reclami.pdf](https://www.ivass.it/cosumatori/reclami/guida_reclami.pdf).

Il reclamante ha la possibilità, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, di rivolgersi all'Autorità di Vigilanza, come sopra indicato, o di utilizzare sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale, quali:

- la conciliazione paritetica: in caso di controversia relativa ad un sinistro r.c. Auto con risarcimento per danni a persone e/o cose fino a 15.000 euro, rivolgendosi ad una delle Associazioni dei Consumatori aderenti all'accordo con l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA);
- la mediazione civile disciplinata dal d.lgs. 28/2010;
- la negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi del d.l. 132/2014;
- l'arbitrato, disciplinato dagli artt.806 e ss. c.p.c., nel caso la competenza arbitrale sia prevista da una o più clausole del contratto di assicurazione.

Per i reclami da inviare all'Impresa proponente:

**Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Cliente – Piazza Tre Torri 3, 20145 MILANO**  
**E-mail: [reclami@allianz.it](mailto:reclami@allianz.it)**

**AWP P&C S.A – Sede Secondaria e Rappresentanza Generali per l'Italia – Servizio qualità**  
**C.P. 81 – Via Cordusio 4 – 20123 MILANO**  
**Fax: 02/26624008**  
**E-mail: [reclamiAWP@allianz.com](mailto:reclamiAWP@allianz.com)**

Al reclamo, che verrà riportato in apposito registro elettronico, sarà dato riscontro nel termine massimo di 45 giorni dal ricevimento.

L'inoltro dei reclami per il tramite dell'intermediario dovrà seguire le modalità ed essere indirizzato ai seguenti recapiti: ALLIANZ S.p.A. - Via Azzolini 18 - 38068 ROVERETO (TN) - Fax 0464/423797 - E-mail: [Rovereto4@ageallianz.it](mailto:Rovereto4@ageallianz.it) - PEC: [fravezziroberto@pec.unione.tn.it](mailto:fravezziroberto@pec.unione.tn.it) - sito web: [www.allservizi.it](http://www.allservizi.it)

Dichiaro di aver ricevuto il DIP DANNI, il fascicolo informativo e la nota informativa e il presente documento (ALLEGATO 4) e l'allegato 3 (nel caso di offerta fuori sede)

Luogo e data: \_\_\_\_\_

Firma del contraente

Firma dell'intermediario indicato in A)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_